

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI**

**COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE  
INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA**

\*\*\* \*\*

**TRATTAMENTO FISCALE DEL RIMBORSO DI RISERVE DI CAPITALE**

**NORMA DI COMPORTAMENTO N. 228**

**MASSIMA**

Salvo che operi la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR, il denaro e/o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di rimborso di riserve di capitale dalla società partecipata non concorrono alla formazione del reddito del socio esercente attività d'impresa, se non per la parte che eventualmente eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, anche nel caso in cui il provento che vi corrisponde sia iscritto per il suo intero ammontare a conto economico, in conformità al paragrafo 58 del principio contabile OIC n. 21. Nel limite del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale provento è quindi ripreso in diminuzione in sede di determinazione del reddito d'impresa, con corrispondente riduzione del valore fiscale della partecipazione. Nel caso in cui, in assenza di perdite di valore, la partecipazione non sia oggetto di una corrispondente svalutazione in bilancio, il differenziale emergente tra il valore contabile e il minor valore fiscalmente riconosciuto è monitorato nel quadro RV della dichiarazione dei redditi.

**MOTIVAZIONE**

Il principio contabile OIC n. 21, al paragrafo 58, prevede, in linea generale, che i dividendi siano rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata avente per oggetto la distribuzione dell'utile dell'esercizio e/o delle riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante. Più in particolare, il principio contabile OIC n. 21 prevede che tali erogazioni siano rilevate nel conto economico dell'impresa socia come provento finanziario, indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione e, quindi, anche nel caso in cui non si tratti di riserve di utili.

In applicazione del principio contabile OIC n. 21<sup>1</sup>, pertanto, iscrive un provento finanziario anche la società socia che riceva dalla sua partecipata flussi finanziari derivanti dal rimborso di riserve costituite da precedenti apporti dei soci e, dunque, parti ideali del patrimonio netto qualificabili, ai fini fiscali, come riserve di capitale nell'accezione di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR.

---

<sup>1</sup> Ancorché le ricadute di carattere civilistico della scelta operata dall'OIC non siano oggetto della presente Norma di Comportamento, è appena il caso di osservare che l'iscrizione di un provento nel bilancio della società socia, quale effetto della distribuzione di una parte del patrimonio netto della società partecipata non derivante da un utile dalla stessa realizzato, rappresenta una circostanza degna di nota. Tant'è che lo stesso paragrafo 58 dell'OIC n.21 precisa che la "[...] società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore".

Si tratta, per esempio, dell'ipotesi che ricorre ove siano poste in distribuzione riserve da versamenti soci in conto capitale, o riserve da sovrapprezzo azioni o quote, quando l'ammontare della riserva legale ammonti ad almeno un quinto del capitale sociale, sempreché non operi - sul piano fiscale - la presunzione legale di cui all'art. 47, comma 1, del TUIR. Tale norma, infatti, prevede che, ai fini fiscali, indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare assunta, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve disponibili, diverse da quelle formate per effetto di apporti dei soci, per la quota di esse non soggetta al vincolo di sospensione di imposta.

La società partecipante deve verificare che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non risulti inferiore rispetto a quello di iscrizione in bilancio, rendendosi in tal caso necessaria la rilevazione di una perdita di valore che, almeno per i soggetti non IAS-*adopter*, non assume, di per sé, alcuna rilevanza sul piano fiscale sino all'eventuale successivo realizzo.

Sotto il profilo tributario, in ipotesi di distribuzione di riserve costituite da precedenti apporti (riserve di capitale) non si applica l'art. 89, comma 2, del TUIR, ove è stabilito che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), del TUIR non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare. Il presupposto per l'applicazione di tale disposizione, infatti, è rappresentato dalla circostanza che ciò che viene posto in distribuzione sia rappresentato dall'utile o da riserve formate con l'accantonamento di utili precedentemente realizzati dalla società partecipata, non già da riserve formate con apporti dei soci.

Non applicandosi, quindi, l'art. 89, comma 2, del TUIR, il provento corrispondente alla distribuzione di tali riserve di capitale, ove sia iscritto a conto economico alla voce "C15) Proventi da partecipazioni" in applicazione del precetto di cui al principio contabile OIC 21, deve essere ripreso in diminuzione in sede di determinazione del reddito d'impresa, in ragione delle seguenti disposizioni:

- art. 83, comma 1, del TUIR, ove stabilisce che il reddito è determinato apportando al risultato economico dell'esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della medesima sezione del TUIR;
- art. 86, comma 5-bis, del TUIR, ove stabilisce che, nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve di capitale per la sola parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni;
- art. 47, comma 5, del TUIR, ove stabilisce che non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione di azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, fermo restando che le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali.

Alla luce della modalità di contabilizzazione prevista dal principio contabile OIC n.21, paragrafo 58, il provento iscritto a conto economico nella voce "C15) Proventi da partecipazioni" viene quindi sottratto a imposizione sul reddito in ragione del succitato obbligo di apportare al risultato economico dell'esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nel TUIR.

In particolare, tali specifici criteri, che dispongono la deroga rispetto al cd. “principio di derivazione”, sono individuabili nella previsione per cui tali distribuzioni di riserve di capitale assumono rilevanza fiscale – quali plusvalenze riferibili a partecipazioni sociali (interamente o parzialmente imponibili, rispettivamente a norma degli articoli 86 e 87 del TUIR) – solo ove il rimborso degli apporti ecceda il valore fiscale della partecipazione. In caso contrario, invece, si registra semplicemente una corrispondente riduzione del valore fiscale della partecipazione. In tali circostanze, infatti, il valore fiscale della partecipazione viene sempre corrispondentemente ridotto e, ove il valore contabile di iscrizione in bilancio della partecipazione non fosse successivamente diminuito, non essendosi verificata un’effettiva perdita di valore rispetto a quello di iscrizione in bilancio, il differenziale emergente tra il predetto valore di iscrizione in bilancio e il minor valore fiscalmente riconosciuto così ottenuto deve essere monitorato nella dichiarazione dei redditi (quadro RV).